

Eidgenössisches Versicherungsgericht  
Tribunale federale delle assicurazioni  
Tribunal federal d'assicurances

Corte delle assicurazioni sociali  
del Tribunale federale

Causa  
{T 7}  
H 20/03

Sentenza del 30 dicembre 2005  
IIa Camera

Composizione  
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere  
Parti  
D. \_\_\_\_\_, ricorrente, rappresentata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, via Dufour 2, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente  
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 25 novembre 2002)

Fatti:

A.

Con decisione 13 giugno 2002 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha fissato i contributi AVS/AI/IPG per persona senza attività lucrativa dovuti da M. \_\_\_\_\_, coniugata D. \_\_\_\_\_, titolare di un permesso di domicilio per stranieri, per l'anno 2000. Quali basi di computo, desunte dalla tassazione 1999/2000, sono state ritenute una sostanza di fr. 1'323'915.- e una pensione di fr. 200'000.- moltiplicata per 20, per un importo complessivo determinante di fr. 2'661'957.50, pari alla metà del totale intermedio di fr. 5'323'915.-.

B.

Facendo valere l'assenza di una norma che preveda esplicitamente il cumulo della sostanza e dell'imponibile per la tassazione globale nel calcolo dei contributi delle persone soggette a tale regime d'imposizione fiscale, l'interessata, rappresentata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, ha deferito il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando in particolare il computo della sostanza. Nel corso della procedura è stata prodotta un'attestazione dell'Ufficio tassazione, secondo cui l'insorgente beneficiava della tassazione globale, fondata per il biennio 1999/2000 su un reddito imponibile di fr. 200'000.- e su una sostanza imponibile pari a zero.

Per giudizio 25 novembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame. I primi giudici hanno ricordato come le persone senza attività lucrativa debbano pagare il loro contributo sulla base della rendita e della sostanza conformemente alla loro condizione sociale. Nel caso in cui, come in concreto, l'assicurato sia stato tassato secondo il metodo dell'imposizione globale, il dispendio andrebbe parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita, motivo per cui a tale importo si dovrebbe ancora aggiungere la sostanza.

C.

Sempre assistita dall'avv. Pozzoli, l'interessata interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in riforma del giudizio cantonale e della decisione amministrativa querelata, di fissare i contributi litigiosi tenendo conto del solo dispendio determinante e non anche della sostanza imponibile.

La Cassa propone la reiezione del gravame facendo proprie le conclusioni della Corte cantonale. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

Diritto:

1.

Litigiosa è la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG a carico della ricorrente per l'anno 2000. Non vertendo pertanto la lite sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto disattendendo norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

2.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).

3.

Nel querelato giudizio, cui si rinvia, la precedente istanza ha già correttamente esposto che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS le persone non esercitanti un'attività lucrativa pagano i contributi secondo le loro condizioni sociali, ritenuto che giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS gli oneri sociali sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendite, laddove non sia previsto un contributo minimo annuo. Se la persona inattiva dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della pensione moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (cpv. 2). Per il cpv. 4 della stessa norma, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Inoltre, conformemente all'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD (Legge federale sull'imposta federale diretta; RS 642.11) deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Al capitolo 3 del titolo primo della parte seconda della LIFD, riferito alle norme speciali concernenti l'imposta sul reddito, l'art. 14 cpv. 1 sancisce - per le persone fisiche che acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa - il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio. Per il cpv. 3, questa imposta deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme di vari elementi, tra cui anche i proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera (lett. a), i proventi da beni mobili situati in Svizzera (lett. b) e i proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare (lett. c).

Infine, l'art. 13 cpv. 1 della Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), riferito all'imposizione globale secondo il dispendio, prevede, a sua volta, che le persone fisiche che acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio. Per il cpv. 3, detta imposta deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata sull'insieme di vari elementi, tra cui anche la sostanza immobiliare situata nel Cantone e relativi proventi (lett. a), i beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi (lett. b) e i valori mobiliari di fonte svizzera e i crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera e relativi proventi (lett. c), ritenuto che giusta il cpv. 5 del medesimo articolo, per il calcolo dell'imposta in base al dispendio non si tien conto di deduzione alcuna.

4.

4.1 Nella fattispecie la Cassa ha determinato i contributi controversi dovuti dall'insorgente per il 2000 fissandoli in base ad una sostanza determinante di fr. 2'661'957.50, che tiene conto della sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero di fr. 1'323'915.- e del reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere moltiplicato per 20 di fr. 4'000'000.-, divisi per 2 in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS.

Sia in sede di ricorso cantonale sia dinanzi a questa Corte, l'insorgente ha espresso il suo dissenso nei confronti del calcolo operato dall'amministrazione, contestando in particolare il computo della

sostanza. L'interessata sostiene che qualora si dovesse aggiungere all'imponibile la sostanza del contribuente, quest'ultima potrebbe essere soggetta a una doppia imposizione, poiché il suo consumo si rifletterebbe nel dispendio già imposto a livello contributivo a norma dei combinati disposti degli art. 14 LIFD e 29 cpv. 6 (recte 5) OAVS, mentre la sostanza in sé sarebbe pure utilizzata come base di calcolo dei contributi in virtù dell'art. 28 cpv. 2 OAVS.

4.2 Dalla documentazione agli atti emerge che il 23 giugno 1997 il competente Ufficio tassazione ha intimato ai coniugi D. \_\_\_\_\_, al beneficio della tassazione globale, la notifica per l'imposta cantonale 1997/1998. La stessa indicava che non vi era alcuna sostanza imponibile, mentre il reddito soggetto a tassazione risultava essere di fr. 200'000.-. Gli stessi dati fiscali vengono indicati pure nella decisione su reclamo 8 ottobre 2001, concernente l'imposta cantonale dovuta dagli interessati per il biennio successivo.

Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa, dal canto suo, considerava ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente per il 1997 una sostanza determinante di fr. 2'000'000.- (fr. 200'000.- moltiplicati per 20, poi divisi per 2), desunta dalla tassazione 1995/1996. Con provvedimento del 18 aprile 2002, poi sostituito il successivo 27 maggio da altra decisione, emanata a seguito di un ricorso interposto il 21 maggio 2002 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa ha tenuto conto anche per la determinazione dei contributi per gli anni 1998 e 1999 di una sostanza determinante di fr. 2'000'000.-, presa in considerazione per la tassazione relativa al biennio 1997/1998 e stabilita sempre in base al reddito percepito sotto forma di rendite di fr. 200'000.-.

Con la decisione 13 giugno 2002, oggetto della presente lite, la Cassa ha considerato, come visto, anche una sostanza di fr. 1'323'915.-, riconducibile all'attestazione 7 giugno 2002 del competente Ufficio tassazione allegata alla memoria di risposta presentata dinanzi alla Corte cantonale, nonché al documento prodotto con le osservazioni del 19 agosto 2002, denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione", dal quale si rileva l'indicazione degli importi di fr. 200'000.- (codificato con i n. 243, 281 e 291) e di fr. 1'323'915.- (fr. 1'050'575.- + fr. 273'340.-, codificato con i n. 401, 402 e 481). L'amministrazione non si è per contro espressa in merito allo scritto 9 agosto 2002 inviato dall'Ufficio tassazione direttamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, nel quale veniva comunicato che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito e a fr. 0.- per la sostanza.

La decisione controversa è stata emanata sulla base del citato scritto 7 giugno 2002 dell'Ufficio tassazione, secondo cui l'imposizione 1999/2000 - indicante appunto una sostanza netta di fr. 1'323'915.- e una rendita di fr. 200'000.- - era "conforme e cresciuta in giudicato", ritenuto altresì che nell'atto di risposta 19 luglio 2002 l'amministrazione aveva rilevato come i contributi della ricorrente fossero stati stabiliti in base ai dati vincolanti forniti dall'Autorità fiscale. La Cassa nulla ha d'altro canto eccepito, in sede di osservazioni 19 agosto 2002, allo scritto indirizzato dall'Ufficio tassazione il precedente 9 agosto - trasmessole inoltre anche dalla Corte cantonale, il 16 agosto 2002, per una presa di posizione - il quale evidenziava, come noto, che i coniugi D. \_\_\_\_\_ non disponevano di sostanza imponibile, limitandosi a ribadire che l'insorgente possedeva una sostanza complessiva netta, codificata dall'Ufficio tassazione, di fr. 1'323'915.- e allegando, a conferma della sua tesi, il documento denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione" dell'8 ottobre 2001, antecedente quindi all'attestazione di diverso tenore rilasciata il giorno successivo dall'Ufficio tassazione.

5.

5.1 Nel caso in esame, alla ricorrente è stata applicata dalle autorità fiscali la tassazione globale secondo il dispendio disciplinata dall'art. 14 LIFD (per l'imposta federale diretta) e dall'art. 13 LT (per l'imposta cantonale).

L'applicazione di un'imposta globale è riservata - per quanto è qui di rilievo - ai contribuenti stranieri che non esercitano in Svizzera alcuna attività lucrativa (art. 14 cpv. 1 e 2 LIFD). La tassazione globale è determinata sulla base del cosiddetto dispendio del contribuente e della sua famiglia, prescindendo quindi dall'esame dei singoli elementi di reddito e di sostanza, ritenuto comunque che l'imposizione secondo il dispendio deve corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi partitamente indicati all'art. 14 cpv. 3 LIFD e all'art. 13 cpv. 3 LT. Ciò si giustifica, nell'ottica dei legislatori federale e cantonale, perché anche in assenza dell'istituto dell'imposta globale, i fattori imponibili di questi contribuenti potrebbero essere fissati sostanzialmente solo per apprezzamento, essendo le fonti di reddito per lo più all'estero e le possibilità di accertamento limitate ai confini nazionali.

L'imposizione secondo il dispendio costituisce un'eccezione nel sistema fiscale svizzero e si

sostituisce all'imposizione sul reddito e sulla sostanza. Il dispendio è calcolato con riferimento alle spese annue corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono a suo carico durante il periodo di calcolo (cfr. Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, pag. 247 seg. e 293). Di regola il dispendio non può essere inferiore a 5 volte l'importo della pigione o del valore locativo dell'appartamento in casa propria (cfr. Marco Bernasconi, La tassazione globale secondo la legge cantonale ticinese e la legge federale in materia di imposta federale diretta, in: Riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pag. 50 seg. e 55).

5.2 In concreto, la tassazione determinante è - stando allo scritto 9 agosto 2002 inviato dalla competente autorità fiscale alla Cassa, attestante che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito e a fr. 0.- per la sostanza - quella che dall'atto citato chiaramente risulta confermata. Detto altrimenti e avuto riguardo alle peculiarità della tassazione globale, il dispendio viene calcolato sulla base di una serie di parametri, tra cui la sostanza nota, per evitare che il contribuente paghi meno di quello che già risulterebbe dai dati disponibili. All'importo di fr. 200'000.- il fisco è giunto già considerando la sostanza complessiva nota.

Tali conclusioni erano peraltro conosciute dalla Cassa, che sembra non averne compreso la portata. Benché invitata a determinarsi dai primi giudici, essa non si è confrontata con le affermazioni divergenti dell'autorità fiscale, da cui emerge che sulla base della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 entra in linea di conto solo il reddito imponibile cifrato in fr. 200'000.-. A nulla sussidia il rilievo dell'amministrazione in merito alle spiegazioni telefoniche ricevute dal fisco, secondo le quali la sostanza esposta non servirebbe per il calcolo delle imposte cantonali, ma piuttosto per una ripartizione a livello comunale. Infatti, avuto riguardo alla nota decisione su reclamo, fiscalmente determinante risulta essere solo un reddito imponibile di fr. 200'000.-, a fronte di una sostanza nulla, come peraltro riconfermato nello scritto 9 agosto 2002. Ne consegue in tutta evidenza l'erroneità della comunicazione 7 giugno 2002 rilasciata dall'Ufficio tassazione in termini manifestamente contrari alle emergenze oggettive riconducibili appunto alla citata decisione su reclamo, errore che ha poi portato alla nota rettifica. Per quel che riguarda la precisazione telefonica, essa deve intendersi nel senso che la sostanza indicata serve sì

ai fini del riparto fiscale intercomunale, a prescindere dall'incidenza che essa ha avuto in precedenza nella determinazione del dispendio (alla tassazione globale si giunge infatti anche sulla base di una sostanza nota di fr. 1'323'915.- per entrambi i coniugi).

5.3 In esito alle suesposte considerazioni, tenuto conto in particolare della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 riferita al periodo fiscale 1999/2000 - vincolante per la Cassa ai sensi degli art. 23 cpv. 4 e 29 cpv. 5 OAVS, norma quest'ultima specifica all'imposizione secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD - il ricorso dev'essere accolto nel senso che la sostanza determinante per il calcolo dei contributi per l'anno 2000 è di fr. 2'000'000.-, corrispondenti ad un reddito percepito sotto forma di rendite pari a fr. 200'000.- moltiplicato per 20, poi diviso per 2, trattandosi di elementi di reddito riferiti ai coniugi.

È forse opportuno ricordare a questo punto che per la giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà; questa presunzione può essere infirmata solo da fatti concreti e rilevanti. Dal momento che le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità fiscali e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione amministrativa unicamente dal lato della legalità, egli può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo quando essa contenga errori manifesti o debitamente comprovati, che possono essere immediatamente corretti, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 110 V 86 consid. 4 e 370 seg. con riferimenti di giurisprudenza; VSI 1997 pag. 26 consid. 2b).

Orbene, nel caso di specie non vi sono elementi di incertezza atti a modificare le conclusioni dedotte dalla decisione su reclamo 8 ottobre 2001, su cui si fonda il presente giudizio.

6.

La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere poste a carico della Cassa opponente, la quale verserà altresì alla ricorrente, assistita da un legale, fr. 1000.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.

Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio cantonale del 25 novembre 2002 e la decisione del 13 giugno 2002 della Cassa di compensazione del Cantone Ticino, gli atti sono rinviati all'amministrazione per la resa di un nuovo provvedimento, conformemente ai considerandi.

2.

Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente.

3.

L'anticipo spese di fr. 600.- prestato dalla ricorrente viene retrocesso.

4.

La Cassa rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 1000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.

5.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del procedimento in sede federale.

6.

La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 dicembre 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: